



## Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) l'organo responsabile dell'esame professionale di «accompagnatrice/accompagnatore in montagna» (OREPAM), composto dai seguenti membri: l'«Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)», l'«Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM)», il «Verband Bündner Wanderleiter (BWL)» e l'Associazione Operatori Turistici di Montagna (OTM), ha presentato un disegno di modifica di regolamento concernente l'esame professionale di *accompagnatore in montagna con attestato professionale federale / accompagnatrice in montagna con attestato professionale federale*.

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), la Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS) ha presentato un disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore di *esperto diplomato in materia di assicurazione sociale / esperta diplomata in materia di assicurazione sociale*.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

12 febbraio 2019

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione

